SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 8 ottobre 1990 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 ottobre 1990, n. 283.

Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è sostituito dal seguente:

«La licenza di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'intendente di finanza della provincia ove è posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il comando della Guardia di finanza competente per territorio; essa ha validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del rilascio. La licenza può essere rinnovata ogni cinque anni, su richiesta del titolare da presentarsi entro il termine di scadenza».

Art. 2.

1. All'articolo 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque continui ad esercitare le attività di cui all'articolo 1, primo comma, senza aver presentato la domanda di rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nel termine previsto dall'articolo 2, primo comma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni. Qualora il titolare della licenza non presenti domanda di rinnovo entro sei mesi dal suddetto termine la licenza si intende decaduta».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 344/1966 (Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2. — *La licenza di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'intendente di finanza della provincia ove è posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il comando della Guardia di finanza competente per territorio; essa ha validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del rilascio. La licenza può essere rinnovata ogni cinque anni, su richiesta del titolare da presentarsi entro il termine di scadenza.*

Nella licenza deve essere indicata l'attività che l'impresa svolge, nonché l'ubicazione dell'esercizio o stabilimento ed il quantitativo massimo di caffè che può esservi introdotto.

Il rilascio della licenza può essere rifiutato, qualora il titolare dell'azienda abbia commesso nel triennio antecedente la data della domanda una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale, costituente delitto.

La licenza può essere sospesa dall'intendente di finanza nei confronti delle aziende i cui titolari abbiano commesso una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale, costituente delitto. Se l'infrazione è definita in via amministrativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'intendente di finanza può altresì procedere alla revoca della licenza. In ogni caso la condanna definitiva per una delle predette violazioni comporta la revoca della licenza, nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza della specie per un periodo di tre anni dalla data della condanna definitiva».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 344 del 1966, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10. — Chiunque eserciti le attività di cui all'articolo 1, primo comma, senza essere munito della prescritta licenza è punito con la reclusione da tre a sei mesi, nonché con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffè che risulti abusivamente custodito, lavorato o confezionato. In ogni caso la multa non può essere inferiore a lire 300.000.

Chiunque continui ad esercitare le attività di cui all'articolo 1, primo comma, senza aver presentato la domanda di rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nel termine previsto dall'articolo 2, primo comma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni. Qualora il titolare della licenza non presenti domanda di rinnovo entro sei mesi dal suddetto termine la licenza si intende decaduta».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 288):

Presentato dal sen. ALIVERTI il 23 luglio 1987.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 22 settembre 1987, con pareri delle commissioni 2ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 24 febbraio 1988; 11 e 18 maggio 1988.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 18 maggio 1988.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 19 maggio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2789):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 9 giugno 1988, con pareri delle commissioni I, II e X.

Esaminato dalla VI commissione il 18 aprile 1990, 13 giugno 1990, 4 luglio 1990, e approvato, con modificazioni, il 12 luglio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 288/B):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 24 luglio 1990.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 19 settembre 1990.

90G0330

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Orciano Pisano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che non può essere assicurato il normale funzionamento del consiglio comunale di Orciano Pisano (Pisa), a causa delle dimissioni presentate da oltre la metà dei quindici consiglieri assegnati dalla legge;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Pisa n. 1680/13.1 Gab. del 24 luglio 1990 con il quale il consiglio comunale sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orciano Pisano è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Alessandro Forte è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Tambre d'Alpago, addì 3 settembre 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Orciano Pisano (Pisa) si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni del sindaco e di un assessore. Pertanto, la giunta municipale convocava il consiglio per i giorni 21, 25 e 27 giugno 1990 per il rinnovo delle cariche elettive.

Nella seduta del 21 giugno 1990 veniva preso atto delle dimissioni degli altri componenti della giunta, mentre le due successive, alle quali si rinviava la discussione concernente il rinnovo delle cariche, risultavano infruttuose.

Il consiglio comunale si riuniva nuovamente il 20 luglio 1990 per provvedere all'elezione del sindaco e della giunta dimissionari, in quanto la delibera del 27 giugno 1990 era stata annullata dal comitato regionale di controllo.

In tale seduta, si dimettevano dalla carica nove consiglieri sui quindici assegnati dalla legge; conseguentemente, il prefetto di Pisa, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orciano Pisano (Pisa) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Alessandro Forte.

Roma, 1° settembre 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A4300

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 10 marzo 1990.

Aumento del limite massimo del peculio disponibile dei condannati e degli internati e di quello degli imputati.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 54 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e modificato in ultimo con il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248;

Atteso che, in base al secondo e al quinto comma del citato art. 54 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, il limite massimo del peculio costituito in fondo disponibile è stabilito in un milione di lire per i condannati e gli internati ed in due milioni di lire per gli imputati e che, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, detti limiti di somme possono essere variati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con il Ministro del tesoro;

Ritenuta la necessità di rideterminare i predetti limiti di somme, che sono rimasti immutati dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sino ad oggi, al fine di adeguarli sia all'aumentato costo della vita conseguente alla svalutazione monetaria verificatasi, sia alle misure delle mercedi attualmente percepite dai detenuti e dagli internati che lavorano all'interno ed all'esterno degli istituti di

prevenzione e di pena, sia alle esigenze della popolazione penitenziaria anche ai fini della sempre maggiore umanizzazione del trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, il limite massimo di un milione di lire del peculio disponibile per i condannati e gli internati, previsto dal secondo comma del citato art. 54, ed il limite massimo di due milioni di lire del peculio disponibile per gli imputati, previsto dal quinto comma dello stesso art. 54, sono aumentati, rispettivamente, a due milioni di lire e a quattro milioni di lire.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1990

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1990
Registro n. 45 Giustizia, foglio n. 210

90A4262

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 ottobre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 15 ottobre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 gennaio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo, R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 ottobre 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 3 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1990
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 43

90A4284

DECRETO 3 ottobre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 15 ottobre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 15 aprile 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 ottobre 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1990
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 44

90A4285

DECRETO 3 ottobre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 15 ottobre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 ottobre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 ottobre 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 3 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1990
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 45

90A4286

DECRETO 3 ottobre 1990.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantadue e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 28 settembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Visti i decreti ministeriali del 19 settembre 1990 che hanno disposto per il 28 settembre 1990 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantadue e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 settembre 1990;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 settembre 1990 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,50 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 94,53 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 89,00 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,27 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 94,12 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 88,25 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 3 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1990
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 46

90A4287

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 1990.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie di Montecatini, Lecce ed Italia 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto n. UDG/85 del 23 giugno 1990 con il quale è stato disposto, per il secondo semestre del 1990, l'abbinamento di tre lotterie nazionali alla corsa ippica internazionale «Gran premio città di Montecatini» (lotteria di Montecatini), al concorso internazionale di canto «Tito Schipa» (lotteria di Lecce) ed alla trasmissione televisiva «Fantastico» (lotteria Italia);

Vista la delibera del 25 agosto 1990 con la quale il Comitato generale per i giochi ha approvato la spesa, ammontante a lire 2.100 milioni, per l'assegnazione a sorte di premi settimanali a favore degli acquirenti dei biglietti delle lotterie di Montecatini, Lecce e Italia 1990 che invieranno apposite cartoline munite dei tagliandi annessi ai biglietti stessi;

Considerato che occorre disciplinare con apposito regolamento l'assegnazione dei predetti premi settimanali;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie di Montecatini, Lecce e Italia per l'anno 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 settembre 1990

Il Ministro: FORMICA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLE LOTTERIE DI MONTECATINI, LECCE E ITALIA 1990.

In connessione allo svolgimento delle lotterie di Montecatini, Lecce e Italia 1990, verrà effettuata settimanalmente, alle date stabilite nell'unita tabella, l'assegnazione di premi in base alle seguenti norme.

Art. 1.

Gli acquirenti dei biglietti delle lotterie di Montecatini, Lecce e Italia 1990 riceveranno assieme a ciascun biglietto una cartolina, appositamente predisposta. Le cartoline dovranno essere inviate all'indirizzo nelle stesse indicato, completate con nome, cognome e indirizzo del mittente e possibilmente con il recapito telefonico.

Su ogni cartolina dovrà essere applicato il tagliando annesso al biglietto delle lotterie.

Art. 2.

Le cartoline che perverranno all'indirizzo in esse indicato entro le ore 16 del giorno antecedente quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento verranno progressivamente numerate e parteciperanno, purché munite del tagliando annesso al biglietto delle lotterie, all'assegnazione di premi come segue:

a) per le giornate del 22 e 29 settembre 1990 verranno estratti a sorte, tra tutte le cartoline pervenute entro le 16 del giorno precedente, i seguenti premi:

1° premio: lire 40 milioni;
2° premio: lire 20 milioni;
3° premio: lire 15 milioni;

b) ogni settimana, a partire dal 6 ottobre 1990 e fino al 29 dicembre 1990, verranno estratti a sorte, fra le cartoline pervenute nella settimana stessa, tre premi di L. 30.000.000, lire 20 milioni e lire 10 milioni, aumentabili fino ad un massimo di L. 20.000.000 ciascuno.

Le cartoline recano, nell'apposito spazio riservato all'indirizzo del destinatario, prestampate due caselle in bianco.

Ai quesiti posti nel corso della trasmissione televisiva «Fantastico 90» verrà assegnato, di volta in volta, un numero di identificazione di due cifre.

Si partecipa all'estrazione dei premi settimanali votando la risposta al quesito posto nel corso della trasmissione televisiva del sabato precedente al giorno stabilito per l'estrazione stessa.

Si vota indicando, nelle suddette apposite caselle, il numero che contrassegna la risposta esatta. Le cartoline su cui è stato indicato il numero non corrispondente a quello della risposta esatta nella trasmissione televisiva «Fantastico 90» del sabato precedente o che non recheranno alcun numero non usufruiranno dell'aumento di cui al comma seguente.

Se il mittente di ciascuna cartolina estratta vincente avrà votato correttamente il relativo premio verrà aumentato di L. 10.000.000.

I giochi televisivi che saranno effettuati nel corso di apposite trasmissioni dal lunedì al venerdì permetteranno di assegnare a ciascuno degli intestatari delle tre cartoline estratte, ulteriori premi fino ad un massimo di L. 10.000.000 ciascuno;

c) indipendentemente dall'estrazione dei premi di cui alle lettere *a)* e *b)*, tutte le cartoline pervenute parteciperanno settimanalmente a partire dal 6 ottobre 1990 e fino al 29 dicembre 1990, per tutte le estrazioni successive alla data di arrivo, all'assegnazione a sorte di due premi di L. 20.000.000 e L. 10.000.000.

Art. 3.

Non sono ammesse alle estrazioni cartoline diverse da quelle appositamente predisposte e cartoline non spedite a mezzo posta.

Art. 4.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva del tagliando o delle generalità complete o indirizzo del mittente o comunque illeggibile, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina che abbia conseguito premi nella stessa o in precedenti settimane, l'operazione verrà considerata nulla.

Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale o di affrancatura nonché di quelle inviate a mezzo busta o plico.

Art. 5.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per le cartoline comunque non pervenute o pervenute fuori dai termini previsti dal presente regolamento, anche se per cause di forza maggiore.

Art. 6.

Le estrazioni si svolgeranno sotto la vigilanza di due commissioni. La prima, composta da due rappresentanti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana, opererà presso il centro di raccolta delle cartoline. La seconda, anch'essa composta da due rappresentanti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e da un funzionario della RAI-TV svolgerà i propri compiti presso lo studio RAI di Roma, dove settimanalmente avrà luogo la trasmissione televisiva inerente le lotterie. Le operazioni svolte dalle commissioni predette saranno pubbliche e risulteranno da appositi verbali.

Art. 7.

I nomi dei vincitori verranno resi noti con appositi bollettini settimanali, nonché con il Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti.

Art. 8.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante una delle forme previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato. Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 9.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Direzione generale - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, entro venti giorni dalla data della trasmissione televisiva.

Art. 10.

Le cartoline partecipanti all'assegnazione dei premi settimanali saranno inviate al macero non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, a cura della organizzazione preposta alla ricezione e numerazione delle cartoline, previa apposita autorizzazione ministeriale.

DATE DI ESTRAZIONE DEI PREMI

1ª estrazione	22 settembre 1990
2ª estrazione	29 settembre 1990
3ª estrazione	6 ottobre 1990
4ª estrazione	13 ottobre 1990
5ª estrazione	20 ottobre 1990
6ª estrazione	27 ottobre 1990
7ª estrazione	3 novembre 1990
8ª estrazione	10 novembre 1990
9ª estrazione	17 novembre 1990
10ª estrazione	24 novembre 1990
11ª estrazione	1° dicembre 1990
12ª estrazione	8 dicembre 1990
13ª estrazione	15 dicembre 1990
14ª estrazione	22 dicembre 1990
15ª estrazione	29 dicembre 1990

90A4283

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 24 settembre 1990.

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio-decreto 15 febbraio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 ottobre 1923, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Novara;

Visto il regio-decreto 10 aprile 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 1930, con il quale i corsi d'acqua denominati Riale della Prera e i tratti ad esso susseguenti della Roggia del Pallone e del Cavo Dondoglio sono stati radiati dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Novara;

Visto il regio-decreto 1° maggio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1930, con il quale il corso d'acqua Roggia o cavo Alemanno è stato radiato dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Novara;

Visto il regio-decreto 25 marzo 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 29 ottobre 1935, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Vercelli;

Visto il regio-decreto 29 agosto 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 12 dicembre 1941, con il quale è stato approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della su nominata provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1949, con il quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di che trattasi;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in esame, compilato a cura del Provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte - Torino, concernente l'iscrizione di pozzi e altre manifestazioni idriche non comprese in precedenti elenchi;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dell'annesso schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo del provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte, designato per la provincia di Vercelli, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 24 settembre 1990

Il Ministro: PRANDINI

SCHEMA DEL QUARTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

N. d'ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua o ditta proprietaria	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
2	Acqua sotterranea del pozzo trivellato in Crescentino foglio 19, mappale 167	Bacino del fiume Dora Baltea	Crescentino	Teksid S.p.a. via Pianezza, 123, Torino	La restituzione avviene previa depurazione tramite il fosso comunale Acqua Chiara
3	Acqua sotterranea del pozzo trivellato in Crescentino foglio 19, mappale 168	Id.	Id.	Id.	Id.
5	Acqua sotterranea del pozzo trivellato in Crescentino foglio 18, mappale 91	Id.	Id.	Id.	Id.
6	Sorgente ubicata nel Villaggio La Marmora di Biella foglio 61, mappale 115	Bacino del T. Elvo	Biella Ponderano	Id.	La restituzione avviene nel rio Bolume mediante la fognatura comunale di Ponderano
7	Rio Parlamento.	Rio Guargnasca	Quaregna Cossato	Limiti di demanialità: dalle origini allo sbocco	

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc.. non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

90A4246

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 settembre 1990.

Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, riguardante la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 7 della predetta legge, che prevede che il Ministro della sanità emani un decreto recante norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private;

Tenuto conto che l'attuazione della richiamata legge, per la parte che riguarda il programma di costruzioni e ristrutturazioni dei reparti più direttamente interessati all'assistenza alle persone affette da AIDS e patologie correlate consentirà di adeguare le condizioni di funzionalità dei predetti reparti dal punto di vista sia della strutturazione edilizia e delle dotazioni strumentali che dei requisiti ambientali e di sicurezza;

Visti i documenti prodotti dalla commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, ed in particolare le «Linee-guida di comportamento per gli operatori sanitari per il controllo dell'infezione da HIV»;

Considerato che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non è possibile identificare con certezza tutti i pazienti con infezione da HIV, e che pertanto, in aggiunta alle misure che si riferiscono all'assistenza ai soggetti per i quali è già nota l'infezione, è necessario definire precauzioni finalizzate alla protezione dal contagio con riferimento alle attività che vengono prestate, nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private, nei confronti della generalità delle persone assistite;

Sentiti la commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e l'istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Precauzioni di carattere generale

Tutti gli operatori, nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private, inclusi i servizi di assistenza sanitaria in condizioni di emergenza e i servizi per l'assistenza ai tossicodipendenti, nonché quanti partecipano alle attività di assistenza e trattamento domiciliare di pazienti, debbono adottare misure di barriera idonee a prevenire l'esposizione della cute e delle mucose nei casi in cui sia prevedibile un contatto accidentale con il sangue o con altri liquidi biologici.

Tali precauzioni, basate sulle modalità di trasmissione in ambito assistenziale, vanno in particolare applicate oltre che al sangue, al liquido seminale, alle secrezioni vaginali, ai liquidi cerebrospinali, sinoviale, pleurico, peritoneale, pericardico e amniotico. Esse non vanno, invece, applicate a feci, secrezioni nasali, sudore, lacrime, urine e vomito, salvo che non contengano sangue in quantità visibile.

Nell'effettuazione di prelievi tecnicamente di difficile esecuzione, per le condizioni del paziente o per la particolarità del sito di prelievo e durante l'istruzione del personale all'esecuzione dei prelievi stessi è obbligatorio l'uso dei guanti.

Il trasporto ai laboratori di campioni di sangue, liquidi biologici e tessuti deve avvenire tramite l'utilizzazione di appositi contenitori idonei ad evitare perdite.

Art. 2.

Eliminazione di aghi e di altri oggetti taglienti

L'eliminazione degli aghi e degli altri oggetti taglienti, utilizzati nei confronti di qualsiasi paziente, deve avvenire con cautele idonee ad evitare punture o tagli accidentali. In particolare gli aghi, le lame di bisturi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non debbono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

I presidi riutilizzabili debbono, dopo l'uso, essere immediatamente immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come preparazione per la sterilizzazione.

Art. 3.

Precauzioni per i reparti di malattie infettive

Nell'ambito dei reparti di malattie infettive e negli altri reparti che ordinariamente provvedono all'assistenza a pazienti infetti da HIV, in corrispondenza della molteplicità di agenti infettanti che possono colpire le persone assistite, debbono essere adottate misure di igiene individuale e generale nonché tecniche assistenziali di isolamento enterico e respiratorio idonee ad evitare la contaminazione ambientale da parte dei microrganismi veicolati dai predetti pazienti.

Art. 4.

Norme per gli operatori odontoiatrici

Gli operatori odontoiatrici, oltre ad osservare le precauzioni di carattere generale, debbono indossare i guanti durante le manovre che possono comportare contatto con mucose, sangue, saliva e fluido gengivale, sostituendoli per ogni singolo paziente.

I manipoli, gli ablatori ad ultrasuoni, le siringhe aria/acqua, le frese e qualsiasi altro strumento che venga a contatto con le mucose, dopo l'utilizzo, se riutilizzabili, vanno sterilizzati per ogni singolo paziente. Nei casi in cui

la sterilizzazione non sia tecnicamente possibile, è obbligatoria la disinfezione degli strumenti con sostanze chimiche di riconosciuta efficacia sull'HIV.

Tutti i rifiuti dei gabinetti dentistici debbono essere eliminati secondo la procedura di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 45.

Art. 5.

Precauzioni per gli operatori addetti alle autopsie

Gli operatori addetti alle autopsie, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, in ordine al trasporto delle salme, debbono indossare, durante le procedure, maschere, occhiali, guanti e camici a tenuta d'acqua.

Gli strumenti e le superfici contaminate durante le procedure debbono essere decontaminati con un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV.

Art. 6.

Precauzioni specifiche per i laboratori

Il personale che opera nei laboratori, oltre ad osservare le precauzioni di ordine generale, deve adottare idonee misure protettive durante la manipolazione di campioni di sangue, e degli altri materiali biologici indicati nell'art. 1. Al termine delle attività il personale deve decontaminare i piani di lavoro con un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV.

La gestione dei campioni clinici, dei materiali biologici indicati nell'art. 1 e dei tessuti, deve essere effettuata in modo da minimizzare la diffusione di materiali patologici per limitare la conseguente possibilità di contaminazione dell'operatore e dell'ambiente.

Le attività che comportano la produzione di virus in concentrazioni elevate, debbono essere eseguite in laboratori di sicurezza livello 3, della classificazione adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Per il pipettamento è obbligatoria l'adozione di sistemi di tipo meccanico;

Tutta la vetreria di laboratorio, il materiale monouso e i rifiuti dell'attività di laboratorio debbono essere eliminati secondo la procedura di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 45.

Le apparecchiature debbono essere decontaminate prima di qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione.

Art. 7.

Precauzioni per il personale addetto alle operazioni di primo soccorso e trasporto degli infermi e degli infortunati.

Il personale sanitario che effettua operazioni di primo soccorso e trasporto di infermi ed infortunati deve utilizzare, oltre alle precauzioni di carattere generale, sistemi meccanici di respirazione che evitino il contatto diretto con le mucose dell'infermo.

Art. 8.

Obblighi degli organi preposti

Gli organi preposti alle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private, i titolari di studi professionali e di laboratori, nonché i responsabili delle istituzioni di volontariato o delle organizzazioni assistenziali previste dalle leggi vigenti, debbono:

1) rendere edotti, con adeguati strumenti di informazione, gli operatori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme di prevenzione di cui al presente decreto;

2) assicurare agli operatori mezzi, presidi e materiali per l'attuazione delle presenti norme;

3) disporre e vigilare affinché gli operatori osservino le precauzioni stabilite ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Art. 9.

Obblighi degli operatori

Tutti gli operatori di cui all'art. 1 debbono:

1) osservare le norme del presente decreto nonché le misure correntemente riconosciute idonee per il controllo delle infezioni;

2) usare, nelle circostanze previste dal presente decreto, i mezzi di protezione messi a loro disposizione;

3) comunicare immediatamente all'organo preposto l'accidentale esposizione a sangue o ad altri liquidi biologici per l'adozione degli opportuni provvedimenti;

4) comunicare immediatamente, all'organo preposto, eventuali proprie ferite o lesioni cutanee essudative, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 10.

Raccomandazioni ed indicazioni tecniche

Specifiche raccomandazioni tecniche ed indicazioni sulle sostanze chimiche di riconosciuta validità per la protezione dal contagio professionale da HIV, potranno essere periodicamente definite dalla commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS.

Con le stesse modalità potranno essere, altresì, proposti standard di riferimento per presidi e materiali da utilizzare nelle procedure assistenziali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A4238

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 24 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dal senato accademico nella seduta del 4 luglio 1989, per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà interessata e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del 19 ottobre 1989, trasmesso a questa Università con ministeriale del 21 novembre 1989, n. 3272;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con il decreto sopraindicato, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 59 (ex 54) relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria viene modificato nel modo seguente;

Gli insegnamenti del triennio n. 19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale) e n. 23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria), sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

19) neurologia (semestrale);
23) medicina interna.

Agli insegnamenti complementari vengono aggiunti i seguenti:

5) psichiatria (semestrale);
6) pediatria (semestrale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 24 febbraio 1990

Il rettore: ADAMI

90A4233

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 23 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071; convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 14-*bis*, lettera *a)*, inserendo per la facoltà di medicina e chirurgia, la scuola diretta a fini speciali per «tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale» e l'inserimento nello statuto medesimo dell'articolo relativo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici succitati e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Vista la propria nota n. 6868 del 3 febbraio 1989 con la quale sono state trasmesse all'allora Ministero della pubblica istruzione le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 23 giugno 1989, favorevole alla istituzione della scuola diretta a fini speciali in questione;

Vista la nota ministeriale n. 1077 del 13 settembre 1989 con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 14-*bis*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, relativo all'elenco delle scuole dirette a fini speciali è integrato con l'aggiunta della scuola diretta a fini speciali per «tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale».

Art. 2.

Dopo l'art. 232 e con lo spostamento della numerazione successiva è inserito il seguente articolo unico relativo all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per «tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale».

Art. 233. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento del diploma di tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

La scuola rilascia il diploma di tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e, in particolare, l'istituto di discipline psichiatriche e sociomediche.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

struttura e funzioni del sistema nervoso;
psicologia;
neurofisiopatologia;
clinica psichiatrica;
psicoterapia;
teoria e tecnica dei test;
riabilitazione psichiatrica;
psichiatria sociale e transculturale.

2° Anno:

psicoterapia;
neuropsichiatria;
psicogeriatria;
riabilitazione psichiatrica;
psichiatria forense e legislazione psichiatrica.

a) Indirizzo tecnico-riabilitativo:
tecniche di riabilitazione psicomotoria;
tecniche di terapia occupazionale;
tecniche di rieducazione dei disturbi del linguaggio e dell'apprendimento.

b) Indirizzo socio-psicoterapeutico:
psicoterapia di gruppo;
tecniche di psicoterapia espressiva;
comunità terapeutiche.

3° Anno:

tirocinio pratico ed esercitazioni.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

Clinica psichiatrica:

laboratorio di psicodiagnostica computerizzata;
laboratorio di Biofeedback;
laboratorio di elettroencefalografia e del sonno;
ambulatorio psichiatrico con laboratorio di psicoterapia, di riabilitazione psicomotoria, di terapia occupazionale e di rieducazione dei disturbi del linguaggio e dell'apprendimento.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e formazione professionale.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo degli studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto rettorale sarà inviato al superiore Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 23 marzo 1990

Il rettore: BRUNI

90A4232

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 24 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, primo comma;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 7 febbraio 1990;

Decreta:

In conseguenza delle premesse, lo statuto dell'Università degli studi di Bari è così modificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 323, e con conseguente spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in psicologia clinica:

Scuola di specializzazione in psicologia clinica

Art. 324. — 1. È istituita la scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola si articola nei seguenti due indirizzi:

1) psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo;

2) psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di carattere clinico, in ambito individuale e di gruppo, nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo nonché nel campo della devianza, con competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica, con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

2. La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei ore per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi. Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscritti a ciascun indirizzo.

3. Ai sensi dell'art. 11 della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia.

4. Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

5. La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) psicodiagnostica;

c) psicoterapie individuali e di gruppo;

d) interventi psicologici nelle istituzioni.

6. Gli insegnamenti relativi a ciascun area didattica e formativa sono i seguenti:

a) Propedeutica:

teorie e metodologia della psicologia clinica;
metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica;
psicologia dello sviluppo;
psicofisiologia clinica;
psicologia sociale e dei gruppi;
genetica medica e del comportamento;
neurofisiologia e psicofarmacologia.

b) Psicodiagnostica:

teoria e tecnica dei test psicologici;

teoria e tecnica del colloquio clinico;

teorie e tecniche di analisi del comportamento;

teorie e tecniche di analisi istituzionale;

psicopatologia generale e dell'età evolutiva;

psichiatria;

neuropsicologia clinica.

c) Psicoterapie individuali e di gruppo:

teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico;

psicoterapia psicoanalitica;

psicoterapia comportamentale;

psicoterapia relazionale e sistemica;

tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapie di sostegno;

tecnica delle psicoterapie brevi;

psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento;

tecniche di intervento psicologico sui gruppi;

tecniche di prevenzione e controllo dello «stress»;

tecniche di intervento psicologico sulle istituzioni;

psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza;

interventi psicologici sull'anziano.

d) Interventi psicologici nelle istituzioni:

psicologia delle istituzioni e tecniche di intervento;

organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria;

aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione;

psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica;

interventi psicologici negli handicap;

interventi psicologici in campo gerontologico;

analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni;

psicosomatica;

medicina criminologica e psichiatria forense;

interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario;

psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico;

psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico.

7. La scuola si articola in un primo biennio, in cui le materie di insegnamento e le attività pratiche sono comuni ai due indirizzi, e in un secondo biennio con attività didattiche e pratiche differenziate per ciascun indirizzo.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività teorico-pratica comune per gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore.

Entro il 31 maggio del secondo anno di corso, gli specializzandi devono dichiarare l'indirizzo che intendono seguire nel biennio successivo.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

AREA *a* - Propedeutica (ore 220):

teoria e metodologia della psicologia clinica	ore	50
psicologia dello sviluppo	»	60
genetica medica del comportamento	»	50
psicologia sociale e dei gruppi	»	60
	ore	220

AREA *b* - Psicodiagnostica (ore 180):

teoria e tecnica dei test psicologici	ore	60
teoria e tecnica del colloquio clinico	»	60
psicopatologia generale e dell'età evolutiva	»	60
	ore	180

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

AREA *a* - Propedeutica (ore 180):

metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica	ore	60
psicofisiologia clinica	»	60
neurofisiologia e psicofarmacologia	»	60
	ore	180

AREA *b* - Psicodiagnostica (ore 220):

teorie e tecniche di analisi del comportamento	ore	60
psichiatria	»	60
neuropsicologia clinica	»	50
teorie e tecniche di analisi istituzionale	»	50
	ore	220

Monte ore elettivo: ore 400.

Indirizzo di psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo.

AREA *c* - Psicoterapie individuali e di gruppo:

3° Anno:

teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico	ore	70
psicoterapia psicoanalitica	»	70
psicoterapia comportamentale	»	70
psicoterapia relazionale sistemica	»	70
tecniche di prevenzione e di controllo dello «stress»	»	60
tecniche di intervento psicologico nelle istituzioni	»	60
	ore	400

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

tecnica delle psicoterapie brevi	ore	70
tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapia di sostegno	»	70
psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento	»	70
tecniche di intervento psicologico sui gruppi	»	70
psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza	»	60
interventi psicologici sull'anziano	»	60
	ore	400

Monte ore elettivo: ore 400.

Indirizzo di psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni.

AREA *d* - Interventi psicologici nelle istituzioni:

3° Anno:

psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento	ore	70
organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria	»	60
aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione	»	60
psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica	»	70
analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni	»	70
psicosomatica	»	70
	ore	400

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

interventi psicologici negli handicap	ore	70
interventi psicologici in campo gerontologico	»	70
medicina criminologica e psichiatria forense	»	60
interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario	»	60
psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico	»	70
psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico	»	70
	ore	400

Monte ore elettivo: ore 400.

8. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nelle strutture e nei servizi indicati dal consiglio della scuola. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo le modalità deliberate dal consiglio della scuola, così da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

9. Per i primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto, possono essere ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, oltre ai candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 4, i candidati in possesso di altre lauree i quali abbiano superato almeno cinque esami in discipline psicologiche o psichiatriche e abbiano superato l'esame di laurea con una dissertazione in una di tali discipline.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 24 luglio 1990

Il rettore

90A4249

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 25 luglio 1990.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1987 concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1988, contenente modificazioni allo statuto dell'Università di Trieste riguardanti la scuola di specializzazione in chirurgia toracica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Decreta

di rettificare l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1988, sostituendolo con il seguente testo:

«Art. 1. — Gli articoli 177, 178, 179, 180 e 181 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica sono soppressi».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 25 luglio 1990

Il rettore

90A4267

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 24 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 742 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia odontostòmatologica afferente alla facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola di specializzazione in chirurgia odontostomatologica

Art. 743. — 1. È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia odontostomatologica presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in chirurgia odontostomatologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia odontostomatologica.

2. La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

3. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

4. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e quelli in odontoiatria e protesi dentaria.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

5. La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) diagnostica;
c) stomatologica;
d) chirurgia speciale.

6. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area propedeutica;
farmacologia clinica;
anestesiologia e rianimazione;
embriologia e anatomia chirurgica odontostomatologica e del distretto cervico-facciale;
medicina legale e delle assicurazioni;
statistica applicata alla ricerca scientifica;
patologia medica.

b) Area diagnostica:

anatomia e istologia patologica;
radiologia odontostomatologica e del distretto cervico-facciale;
semeiotica clinica odontostomatologica e del distretto cervico-facciale;
esercitazioni cliniche.

c) Area stomatologica:

patologia odontostomatologica;
clinica odontostomatologica;
odontostomatologia preventiva;
parodontologia;
clinica protesica;
esercitazioni cliniche.

d) Area di chirurgia speciale:

tecniche operatorie e materiali;
chirurgia exodontica;
chirurgia endodontica;
chirurgia ortognatodontica;
chirurgia pre-protesica;
chirurgia parodontale;
chirurgia maxillo-facciale;
esercitazioni cliniche.

7. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

8. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area propedeutica (ore 100):

farmacologia clinica	ore	25
anestesiologia e rianimazione	»	50
embriologia e anatomia chirurgica odontostomatologica e del distretto cervico-facciale	»	25

Area diagnostica (ore 100):

anatomia patologica	»	50
radiologia odontostomatologica	»	25
semeiotica clinica odontostomatologica	»	25

Area stomatologica (ore 100):

patologia odontostomatologica	»	50
parodontologia	»	50

Area di chirurgia speciale (ore 100):

tecniche operatorie e materiali	»	50
chirurgia exodontica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area propedeutica (ore 100):

embriologia e anatomia chirurgica odontostomatologica e del distretto cervico-facciale	ore	50
patologia medica (per la patologia intersistemica)	»	50

Area diagnostica (ore 100):

anatomia e istologia patologica	»	50
radiologia odontostomatologica e del distretto cervico-facciale	»	25
semeiotica clinica odontostomatologica e del distretto cervico-facciale	»	25

Area stomatologica (ore 100):

patologia odontostomatologica	»	50
clinica odontostomatologica	»	50

Area di chirurgia speciale (ore 100):

chirurgia exodontica	»	40
chirurgia endodontica	»	20
chirurgia parodontale	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Area propedeutica (ore 50):

medicina legale e delle assicurazioni	ore	25
statistica applicata alla ricerca scientifica	»	25

Area stomatologica (ore 100):

clinica odontostomatologica	»	50
odontostomatologia preventiva	»	25
clinica protesica	»	25

Area di chirurgia speciale (ore 250):

chirurgia ortognatodontica	»	50
chirurgia pre-protesica	»	100
chirurgia maxillo-facciale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

9. Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti di degenza, nelle sale operatorie, negli ambulatori, nei servizi specialistici e nelle strutture di ricerca afferenti alla scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finale.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1990

Il rettore

90A4290

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 3 ottobre 1990, n. 30.

Sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni per l'immissione in consumo di taluni prodotti siderurgici originari di taluni Paesi terzi contemplati nel trattato CECA ed immessi in libera pratica nella Comunità.

Con riferimento alla decisione della Commissione delle Comunità europee del 1° agosto 1990 che autorizza gli Stati membri ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni per l'immissione in consumo di taluni prodotti siderurgici originari di taluni Paesi terzi contemplati dal trattato CECA ed immessi in libera pratica nella Comunità, si comunica che la circolare n. 7 del 17 febbraio 1989 è rinnovata fino al 31 dicembre 1990 per i prodotti siderurgici descritti nell'allegato.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

ALLEGATO

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	
			Sbozzi in rotoli per laminare (coils)
ITALIA	Bulgaria	7208 11 00	
	Ungheria	7208 12 10	
	Polonia	7208 12 91	
	Romania	7208 12 99	
	Cecoslovacchia	7208 13 10	
	Repubblica democratica tedesca	7208 13 91	
		7208 13 99	
	URSS	ex 7208 14 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
	Repubblica popolare di Corea	ex 7208 14 90	dello spessore minimo di 1,5 mm
		7208 21 10	
		7208 21 90	
		7208 22 10	
		7208 22 91	
		7208 22 99	
		7208 23 10	
		7208 23 91	
		7208 23 99	
		ex 7208 24 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7208 24 90	dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7211 12 10	arrotolati
		ex 7211 19 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
		ex 7211 22 10	arrotolati
		ex 7211 29 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
		7219 11 10	
		7219 11 90	
		7219 12 10	
		7219 12 90	
		7219 13 10	
		7219 13 90	

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	
(segue) ITALIA	Bulgaria	ex 7219 14 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
	Ungheria	ex 7219 14 90	dello spessore minimo di 1,5 mm
	Polonia	ex 7220 11 00	arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
	Romania	ex 7220 12 00	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
	Cecoslovacchia		
	Repubblica democratica tedesca	ex 7225 10 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
		ex 7225 20 11	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
	URSS	ex 7225 30 00	dello spessore minimo di 1,5 mm
	Repubblica popolare di Corea	ex 7226 10 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
		ex 7226 20 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
		ex 7226 91 00	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
			Altri prodotti siderurgici
		ex 7208 14 10	di spessore inferiore a 1,5 mm
		ex 7208 14 90	di spessore inferiore a 1,5 mm
		ex 7208 24 10	di spessore inferiore a 1,5 mm
		ex 7208 24 90	di spessore inferiore a 1,5 mm
		7208 32 10	
		7208 32 30	
		7208 32 51	
		7208 32 59	
		7208 32 91	
		7208 32 99	
		7208 33 10	
		7208 33 91	
		7208 33 99	
		7208 34 10	
		7208 34 90	
		7208 35 10	
		7208 35 91	
		7208 35 93	
		7208 35 99	
		7208 42 10	
		7208 42 30	
		7208 42 51	
		7208 42 59	
		7208 42 91	
		7208 43 99	
		7208 43 10	
		7208 43 91	
		7208 43 99	
		7208 44 10	
		7208 44 90	
		7208 45 10	
		7208 45 91	
		7208 45 93	
		7208 45 99	
		ex 7208 90 10	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o della rettangolare
		7209 11 00	
		7209 12 10	

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	
(segue) ITALIA	Bulgaria	7209 12 90	
	Ungheria	7209 13 10	
	Polonia	7209 13 90	
	Romania	7209 14 10	
	Cecoslovacchia	7209 14 90	
	Repubblica democratica tedesca	7209 21 00	
		7209 22 10	
	URSS	7209 22 90	
	Repubblica popolare di Corea	7209 23 10	
		7209 23 90	
		7209 24 10	
		7209 24 91	
		7209 24 99	
		7209 31 00	
		7209 32 10	
		7209 32 90	
		7209 33 10	
		7209 33 90	
		7209 34 10	
		7209 34 90	
		7209 41 00	
		7209 42 10	
		7209 42 90	
		7209 43 10	
		7209 43 90	
		7209 44 10	
		7209 44 90	
		ex 7209 90 10	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 11 10	semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
			semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 12 11	semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
			semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 12 19	semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
			semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 20 10	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 31 10	semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
			semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 39 10	semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
			semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 41 10	semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
			semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 49 10	semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
			semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	
(segue) ITALIA	Bulgaria	ex 7210 50 10	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
	Ungheria	ex 7210 60 11	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
	Polonia	ex 7210 60 19	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
	Romania	ex 7210 70 11	semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	Cecoslovacchia		semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
	Repubblica democratica tedesca	ex 7210 70 19	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
	URSS	ex 7210 90 31	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
	Repubblica popolare di Corea	ex 7210 90 33	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 90 35	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 90 39	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7211 12 10	non arrotolati
		ex 7211 12 90	dello spessore massimo di 6 mm
		ex 7211 19 10	non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
			di spessore di 1,5 mm o più
		7211 19 91	
		7211 19 99	
		ex 7211 22 10	non arrotolati
		ex 7211 22 90	dello spessore massimo di 6 mm
		ex 7211 29 10	non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
			di spessore inferiore a 1,5 mm
		7211 29 91	
		7211 29 99	
		7211 30 10	
		7211 41 10	
		ex 7211 41 91	dello spessore massimo di 6 mm
		7211 49 10	
		ex 7212 10 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
		ex 7212 10 91	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
		ex 7212 21 11	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
		ex 7212 29 11	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
		ex 7212 30 11	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
		ex 7212 40 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
		ex 7212 60 91	dello spessore massimo di 6 mm e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
		7213 10 00	
		7213 20 00	
		7213 31 00	
		7213 39 00	
		7213 41 00	
		7213 49 00	
		7213 50 10	
		7213 50 90	
		7214 20 00	
		7214 30 00	
		7214 40 10	
		7214 40 91	
		7214 40 99	
		7214 50 10	
		7214 50 91	

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	
(segue)			
ITALIA	Bulgaria	7214 50 99	
	Ungheria	7214 60 00	
	Polonia	ex 7215 90 10	di acciai rapidi
	Romania	7216 10 00	
	Cecoslovacchia	7216 21 00	
	Repubblica democratica tedesca	7216 22 00	
	URSS	7216 31 11	
	Repubblica popolare di Corea	7216 31 19	
		7216 31 91	
		7216 31 99	
		7216 32 11	
		7216 32 19	
		7216 32 91	
		7216 32 99	
		7216 33 10	
		7216 33 90	
		7216 40 10	
		7216 40 90	
		7216 50 10	
		7216 50 90	
		ex 7216 90 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio di acciai rapidi
		ex 7219 14 10	diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7219 14 90	diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7219 21 11	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7219 21 19	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7219 21 90	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7219 22 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7219 22 90	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		7219 23 10	
		7219 23 90	
		7219 24 10	
		7219 24 90	
		7219 31 10	
		7219 31 90	
		7219 32 10	
		7219 32 90	
		7219 33 10	
		7219 33 90	
		7219 34 10	
		7219 34 90	
		7219 35 10	
		7219 35 90	
		ex 7219 90 11	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
		ex 7219 90 19	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7220 11 00	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotolati e di larghezza superiore a 500 mm
		ex 7220 12 00	diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
		7220 20 10	
		7221 00 10	
		7221 00 90	
		7222 10 11	
		7222 10 19	

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	
(segue) ITALIA	Bulgaria	7222 10 51	
	Ungheria	7222 10 59	
	Polonia	7222 10 99	
	Romania	7222 30 10	
	Cecoslovacchia	7222 40 11	
	Repubblica democratica tedesca	7222 40 19	
		7222 40 30	
	URSS	ex 7225 10 10	non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
	Repubblica popolare di Corea		di spessore inferiore a 1,5 mm
		7225 10 91	
		7225 10 99	
		ex 7225 20 11	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotolati e di spessore minimo di 1,5 mm
		7225 20 19	
		ex 7225 20 30	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7225 30 00	di spessore inferiore a 1,5 mm
		ex 7225 40 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7225 40 30	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7225 40 50	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		7225 40 70	
		7225 40 90	
		7225 50 00	
		ex 7225 90 10	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7226 10 10	diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
		7226 10 30	
		ex 7226 20 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
		7226 20 31	
		ex 7226 91 00	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
		7226 92 10	
		7227 10 00	
		7227 20 00	
		7227 90 10	
		7227 90 30	
		7227 90 80	
		7228 10 10	
		7228 10 30	
		7228 20 11	
		7228 20 19	
		7228 20 30	
		7228 30 10	
		7228 30 30	
		7228 30 80	
		7228 60 10	
		7228 70 10	
		7228 70 31	
		7228 80 10	
		ex 7228 80 90	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
		7301 10 00	

90A4301

CIRCOLARE 3 ottobre 1990, n. 31.

Applicazione del regolamento CEE n. 2727/90 del 25 settembre 1990.

Si comunica che con regolamento CEE del Consiglio n. 2727, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 262 del 26 settembre 1990, è stato disposto che anche nei confronti di Bulgaria, Cecoslovacchia e Romania, analogamente a quanto previsto nei confronti di Ungheria e Polonia (vedasi circolare n. 47 del 27 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1990), le uniche restrizioni quantitative all'importazione che gli Stati membri possono mantenere sono quelle che riguardano i prodotti elencati nell'allegato 1 del regolamento CEE n. 288/82 e successive modifiche, concernente il regime comune applicabile alle importazioni.

Queste misure hanno la decorrenza dal 1° ottobre 1990 per le merci originarie della Bulgaria e della Cecoslovacchia. Per la Romania le stesse misure avranno decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità e la Romania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica per le merci originarie di quest'ultimo Paese.

Inoltre lo stesso regolamento CEE proroga al 31 dicembre 1991 la sospensione delle restrizioni quantitative all'importazione nei confronti di Polonia ed Ungheria di cui al citato regolamento CEE n. 288/82 ed estende tale sospensione nei confronti di Bulgaria, Cecoslovacchia e Jugoslavia a partire dal 1° ottobre 1990 e fino al 31 dicembre 1991, e nei confronti della Romania dalla data di entrata in vigore dell'accordo sopra citato tra la Comunità e detto Paese e fino al 31 dicembre 1991.

Restano, invece, sempre applicabili i divieti di carattere non economico valevoli per la generalità di tutti i Paesi e restano ferme le procedure previste per l'importazione dei prodotti siderurgici regolamentati in sede CECA. Del pari nel settore tessile permangono applicabili le modalità di importazione previste nell'ambito degli accordi tessili e dell'abbigliamento stipulati dalla CEE con i predetti Paesi. Fanno eccezione inoltre i prodotti tessili reimportati nella Comunità dopo essere stati sottoposti a perfezionamento, trasformazione o lavorazione in Bulgaria, Cecoslovacchia, Romania e, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in Polonia e Ungheria per i quali non opera la sospensione.

Si ricorda, infine, che, a decorrere dal 3 ottobre 1990, non sussiste più alcuna restrizione nei confronti della Repubblica democratica tedesca, per effetto della avvenuta unificazione tra le due Germanie.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

90A4302

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 2 ottobre 1990, n. 8.

Applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, concernenti la regolarizzazione agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la definizione di controversie pendenti riguardanti tributi locali.

Alle intendenze di finanza

e, per conoscenza:

Ai comuni

All'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI)

All'Unione nazionale dei comuni e comunità montane (UNCEM)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Corte dei conti

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile

A tutti gli altri Ministeri

Ai signori prefetti della Repubblica

Ai signori presidenti delle giunte regionali

Ai signori presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano

Ai signori commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale

Ai signori commissari del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano

Al signor presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Ai signori assessori regionali per le finanze e gli enti locali

Agli organi di controllo degli atti degli enti locali nelle regioni a statuto ordinario

Alle commissioni provinciali di controllo della Sicilia

Ai comitati e sezioni di controllo di Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano, Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1990, che riproducono con integrazioni quelle emanate con decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, sono intese a contribuire, anche al fine di evitare ulteriori aumenti tariffari, all'impegno dei comuni nel recupero dell'evasione in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, facendo emergere una più ampia base imponibile spontaneamente o attraverso l'acquisizione e la migliore utilizzazione di elementi di controllo anche con l'ausilio

del sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonché a ridurre il pesante arretrato di controversie su ricorso amministrativo riguardanti vari tributi locali.

Con l'art. 1 si consente, in modo uniforme per tutto il territorio nazionale, ai contribuenti cui non sia stato notificato avviso di accertamento (d'ufficio o in rettifica) alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di presentare entro il 20 ottobre 1990 (anche a mezzo raccomandata postale spedita entro la predetta data del 20 ottobre 1990) la denuncia omessa negli anni 1988 e 1989 (alla quale va equiparata la denuncia tardiva) o di integrare quella infedele con riferimento ai presupposti esistenti in detti anni (anni cioè di occupazione o conduzione dei locali e delle aree e quindi di commisurazione del tributo) agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta per gli esercizi 1989 e 1990, senza incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 292 (soprattassa pari al terzo dei tributi complessivamente evasi per le annualità accertate) ed all'art. 296 (sanzione amministrativa depenalizzata da lire diecimila a lire cinquecentomila) del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni (v. da ultimo, art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384).

Naturalmente l'inapplicabilità delle sanzioni non può estendersi ad eventuali accertamenti che successivamente potranno essere effettuati dal comune per una base imponibile eccedente quella dichiarata con la denuncia differita o integrativa.

Gli effetti della denuncia per gli anni 1988 e 1989, qualora questa si riferisca alle condizioni di tassabilità esistenti nel 1988 senza che siano evidenziate per l'anno o per gli anni successivi modifiche nelle condizioni medesime, si riflettono, stante il disposto del terzo comma dell'art. 274 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, ed in forza del potere di reiscrizione a ruolo ai sensi del successivo art. 286, anche sulle successive annualità ai fini della liquidazione ed iscrizione a ruolo del tributo o maggior tributo.

Si precisa inoltre che gli utenti, che abbiano prodotto entro il 20 settembre 1989 l'analoga denuncia differita o integrativa nei comuni che hanno adottato la deliberazione di cui all'art. 8, comma *6-bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, non hanno alcun interesse a produrre la denuncia prevista dal decreto-legge n. 261 in esame, in quanto la denuncia già prodotta comporta la definizione alle medesime condizioni dei rapporti relativi alle situazioni esistenti negli anni di riferimento 1987 e 1988 (tributi dovuti per gli esercizi 1988 e 1989) con effetti riflessi per gli anni 1989 e seguenti (reiscrizione a ruolo per gli esercizi 1990 e successivi). È appena il caso di rilevare che tale chiarimento non riguarda gli utenti che abbiano prodotto fuori del termine del 20 settembre 1989 la denuncia differita o integrativa di cui all'art. 8 predetto: questi pertanto potranno usufruire della nuova rimessione in termini qualora non abbiano ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento.

DENUNCIA 1990

La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1 stabilisce che per l'anno 1990 il termine previsto per la denuncia ordinaria (20 settembre) è differito al 20 ottobre 1990 in modo da semplificare gli adempimenti dei contribuenti, la cui denuncia differita o integrativa per gli anni 1988 e 1989 consentirà la reiscrizione a ruolo per l'esercizio 1991 del tributo riferibile al predetto anno 1990.

Inoltre, qualora fosse rimasto fermo il termine ordinario di denuncia, l'utente, incorso nella omessa o infedele denuncia entro il 20 settembre 1990, si vedrebbe esposto alle relative sanzioni per il 1990 nel caso di presentazione della denuncia differita o integrativa per gli anni 1988 e 1989 ovvero dovrebbe rinunciare a presentarla entro il prossimo 20 ottobre per non incorrere nelle predette sanzioni.

Resta inteso che del differimento del termine ordinario di denuncia si avvalgono anche i contribuenti non interessati alla rimessione in termini in quanto tenuti soltanto alla denuncia per inizio di utenza.

NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI

La sospensione della notifica degli avvisi di accertamento riferiti ai anni 1988 e 1989 (competenza esercizi 1989 e 1990), prevista dall'art. 1, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 261 a decorrere dalla data (20 settembre 1990) di entrata in vigore del decreto fino al 20 ottobre successivo, trova giustificazione nell'esigenza di garantire uniforme trattamento ai contribuenti non in regola con la tassa smaltimento rifiuti, la cui posizione in ordine alla possibilità di denuncia differita per gli anni di riferimento 1988 e 1989 risulterebbe altrimenti condizionata dall'azione accertativa del comune.

In proposito si rileva che per gli accertamenti d'ufficio o in rettifica riguardanti i presupposti realizzatisi nell'anno 1989 analoga sospensione dei termini di notifica è stata già prevista a decorrere dal 23 maggio 1990 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, e dal 22 luglio 1990 per gli anni 1988 e 1989 ai sensi del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, entrambi decaduti per mancata conversione, per cui le notifiche degli accertamenti (d'ufficio o in rettifica) per i presupposti del 1989 (competenza 1990) risultano legalmente sospese dal 23 maggio al 20 ottobre 1990 (riprendendo i residui termini di notifica a decorrere dopo quest'ultima data), mentre per gli accertamenti relativi ai presupposti dell'anno 1988 (competenza 1989) la sospensione opera limitatamente al periodo dal 22 luglio al 20 ottobre 1990.

La sospensione non impedisce la rilevazione dei dati e la predisposizione degli atti interni per evitare effetti di rallentamento degli accertamenti ed eventuali decadenze

alla ripresa del decorso dei termini residui dopo il 20 ottobre 1990. Resta inteso che sono rimasti sospesi anche gli effetti degli accertamenti già deliberati prima della data di inizio della sospensione, ma non ancora notificati a tale data.

Ad evitare il verificarsi di decadenze per gli accertamenti in rettifica delle denunce infedeli, relative ai presupposti dell'anno 1989 e presentate entro il 20 settembre 1989, il cui termine ultimo di notifica sarebbe scaduto il 31 luglio 1990, si suggerisce di effettuare man mano lo spoglio delle denunce in modo da procedere sollecitamente nel residuo termine alle notifiche a carico di chi non si è avvalso della rimessione in termini. In caso di imminente scadenza del termine, la notifica potrà comunque essere effettuata con espressa avvertenza dell'inefficacia dell'avviso di accertamento qualora risulti prodotta tempestiva denuncia integrativa.

MODALITÀ DELLA DENUNCIA

Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 la denuncia differita o integrativa, da redigere ai sensi degli articoli 274, secondo comma, e 275 del testo unico nella finanza locale, e da produrre o spedire entro il 20 ottobre 1990, deve contenere, in aggiunta ai dati finora richiesti, l'indicazione del numero di codice fiscale del dichiarante.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 è espressamente prevista a carico dei singoli comuni l'adozione di idonee misure (affissione o pubblicazione sulla stampa di manifesti, disponibilità decentrata di moduli, attivazione di sportelli per informazioni dirette, ecc.) tendenti a dare specifica diffusione nel proprio territorio ai termini, modalità ed effetti previsti dal comma 1, in modo da rendere agevole agli utenti la regolarizzazione agli effetti dalla tassa in questione.

La successiva azione di accertamento dei comuni risulterà poi rafforzata dalle segnalazioni che il sistema informativo dell'anagrafe tributaria effettuerà a seguito delle operazioni di incrocio dei dati forniti dal Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione con i dati del catasto, degli atti di compravendita e locazione immobiliare, delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altro dato in possesso del sistema informativo stesso integrati con gli elementi che saranno acquisiti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende municipalizzate fornitrici di energia elettrica, secondo la previsione di cui al comma 5 dell'art. 1.

Quest'ultima disposizione nonché quella prevista al comma 6, che attribuisce al Ministero un potere di verifica della gestione della tassa da esercitare attraverso il servizio ispettivo per la finanza locale, anche in ordine all'utilizzazione da parte degli organi ed uffici responsabili dei comuni dei dati forniti dal predetto sistema informativo, costituiscono norme a regime.

Analogo carattere di norma permanente presenta anche la disposizione relativa all'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale nelle ordinarie denunce da presentare agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

RISCOSSIONE

In merito alle modalità di riscossione del tributo o del maggior tributo liquidato in base alle denunce differite o integrative il comma 3 dell'art. 1 prescrive che la tassa, così liquidata — con riferimento agli anni 1988 e 1989 — per gli esercizi 1989 e 1990 e — con riferimento all'anno 1990 — per l'esercizio 1991 a seguito della reiscrizione a ruolo, sia iscritta in un'apposito ruolo da porre in riscossione in 4 rate con scadenza nell'anno 1991.

Si richiama l'attenzione dei comuni sulla necessità di compilare un apposito ruolo — distinto da quello riguardante le ordinarie reiscrizioni o nuove iscrizioni non conseguenti alla remissione in termini — in modo da consentire ai concessionari della riscossione l'agevole individuazione e contabilizzazione dell'ammontare della tassa come sopra liquidata da versare al comune (tributo e maggior tributo derivante dalle denunce presentate per la regolarizzazione negli anni di riferimento 1988 e 1989 — competenza esercizio 1989 e 1990) e dell'ammontare di quella da versare in apposito capitolo del bilancio dello Stato (tassa e maggiore tassa relativa all'anno 1990 — competenza esercizio 1991 — conseguente alla reiscrizione a ruolo dei tributi liquidati sulla base delle denunce differite o integrative).

CONTROVERSIE RIGUARDANTI TRIBUTI LOCALI

1) *Definizione automatica.*

Le disposizioni dell'art. 2, comma 1, consentono al contribuente di richiedere la definizione, sulla base del 90 per cento del tributo controverso con abbandono di interessi e sanzioni, delle controversie pendenti presso l'intendente di finanza o presso il Ministro delle finanze per avvisi di accertamento notificati entro il 31 dicembre 1988, instaurate a seguito di ricorsi ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 (imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) nonché ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per gli altri tributi soggetti a ricorso amministrativo presso l'intendente di finanza ed il Ministro delle finanze (tassa per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni e ora tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, diritto o canone per la raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto, imposta sui cani, ecc.).

L'istanza, da produrre entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 261, può essere presentata soltanto se il ricorso, tuttora pendente in primo o in secondo grado, sia stato prodotto dal contribuente e non anche quando la tendenza del procedimento è determinato dal ricorso del comune.

Nell'istanza saranno indicati gli elementi di individuazione del ricorso o dei ricorsi pendenti presso la medesima autorità.

Quest'ultima, accertata la tempestività della richiesta e la sua regolarità agli effetti dell'imposta di bollo, dichiara estinto il procedimento.

Della estinzione viene data comunicazione sia al contribuente ricorrente sia al comune, il quale provvederà a recuperare nei modi ordinari il 90 per cento del tributo ancora in contestazione per effetto del ricorso pendente o a rimborsare il tributo eventualmente versato in eccedenza nonché gli accessori e le sanzioni già corrisposte.

2) *Istanza di trattazione.*

Per quanto concerne le vertenze amministrative tuttora pendenti per le cessate imposte di consumo, l'art. 2, comma 3, primo e secondo periodo, pone a carico del ricorrente l'onere di presentazione (anche a mezzo raccomandata postale) dell'istanza di trattazione del gravame a suo tempo proposto, disponendo la definizione o estinzione del gravame per rinuncia qualora detta istanza non risulti presentata o spedita entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 261 (20 settembre 1990) all'autorità competente a decidere, con conseguente conferma dell'accertamento, se era pendente ricorso in primo grado, ovvero della decisione di primo grado, se era pendente ricorso in secondo grado.

L'autorità predetta dà comunicazione di quanto sopra al contribuente, all'organo che ha emesso l'atto gravato da ricorso, e, se diverso, all'ente impositore, che provvederà agli adempimenti di competenza in attuazione degli effetti della estinzione predetta.

Con il comma 3, ultimo periodo, dell'art. 2 in esame viene estesa al ricorrente in materia di imposta di consumo la facoltà di avvalersi della definizione automatica prevista dal comma 1 del medesimo articolo, facendone richiesta contestuale all'istanza di trattazione della vertenza. Tale definizione sembra senz'altro applicabile anche nel caso in cui venga richiesta la sola definizione automatica.

Attesa l'esigenza di richiamare l'attenzione dei contribuenti sulle speciali modalità di definizione delle controversie pendenti relative a vari tributi locali, i comuni sono invitati a dare la più ampia e sollecita diffusione anche alle disposizioni contenute nell'art. 2, fornendo indicazioni sulle modalità di compilazione delle istanze di definizione e, se del caso, predisponendo i modelli relativi da porre a disposizione dei contribuenti.

Le intendenze di finanza provvederanno a portare la presente circolare a conoscenza dei comuni compresi nella propria circoscrizione.

Il Ministro: FORMICA

90A4326

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione al decreto ministeriale 28 marzo 1990 concernente lo scioglimento di undici società cooperative

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990, è stato modificato il decreto ministeriale 28 marzo 1990, relativo allo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile di undici società cooperative senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, limitatamente al numero d'ordine 2 relativo alla società cooperativa «Ginestra a r.l.», per quanto concerne il tribunale di competenza presso il quale la stessa risulta iscritta, che, pertanto, viene esattamente riformulato in:

2) «Società cooperativa edilizia Ginestra a r.l., con sede in Cuneo, costituita per rogito Bollati in data 15 novembre 1978, rep. 47210, registro società n. 3565, tribunale di Cuneo».

90A4273

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi

Con decreto ministeriale 21 settembre 1990 il maggiore dei carabinieri del C.C.A.S. Claudio Catarsi è stato chiamato a far parte, in rappresentanza del Ministero della sanità, del comitato di coordinamento per il servizio repressione frodi, in sostituzione del tenente colonnello Francesco Russo.

90A4239

Autorizzazione all'Associazione nazionale allevatori bovini razza Pezzata rossa italiana, in Udine, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1990, registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 377, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Pezzata rossa italiana, con sede in Udine, è stata autorizzata ad acquistare al prezzo a corpo di lire 400 milioni l'immobile sito in Udine, via I. Nievo n. 19 ed individuato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 3787, foglio n. 50, mappale 8/sub1, 8/sub2, 8/sub3, 8/sub4, 729/p e 730/p.

90A4259

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. «Magazzini generali delle Tagliate di Reggio Emilia», in Quattro Castella, all'ampliamento del magazzino generale di deposito.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1990, la S.p.a. «Magazzini generali delle Tagliate di Reggio Emilia», con sede in Quattro Castella (Reggio Emilia), è stata autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale di deposito di formaggio Parmigiano-Reggiano.

90A4258

MINISTERO DEL TESORO

N. 188

Corso dei cambi del 26 settembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1175,500	1175,500	1176,250	1175,500	1175,500	1175,50	1175,310	1175,500	1175,500	1175,500
E.C.U.	1544 —	1544 —	1547 —	1544 —	1544 —	1544 —	1545 —	1544 —	1544 —	1544 —
Marco tedesco	747,900	747,900	749 —	747,900	747,900	747,900	747,490	747,900	747,900	747,90
Franco francese	223,400	223,400	223,75	223,400	223,400	223,400	223,370	223,400	223,400	223,40
Lira sterlina	2189,800	2189,800	2192 —	2189,800	2189,800	2189,800	2190,390	2189,800	2189,800	2189,80
Fiorino olandese	663,680	663,680	664 —	663,680	663,680	663,680	663,650	663,680	663,680	663,680
Franco belga	36,344	36,344	36,350	36,344	36,344	36,344	36,342	36,344	36,344	36,340
Peseta spagnola	11,980	11,980	12 —	11,980	11,980	11,981	11,983	11,980	11,980	11,980
Corona danese	196,040	196,040	196 —	196,040	196,040	196,040	196,030	196,040	196,040	196,040
Lira irlandese	2008,500	2008,500	2008 —	2008,500	2008,500	2008,500	2007,500	2008,500	2008,500	—
Dracma greca	7,600	7,600	7,630	7,600	7,600	—	7,620	7,600	7,600	—
Escudo portoghese	8,418	8,418	8,430	8,418	8,418	8,418	8,420	8,418	8,418	8,420
Dollaro canadese	1015,800	1015,800	1018 —	1015,800	1015,800	1015,800	1015,800	1015,800	1015,800	1015,800
Yen giapponese	8,573	8,573	8,570	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,580
Franco svizzero	898,210	898,210	900 —	898,210	898,210	898,210	898,300	898,210	898,210	898,210
Scellino austriaco	106,348	106,348	106,35	106,348	106,348	106,348	106,356	106,348	106,348	106,340
Corona norvegese	193,250	193,250	193,500	193,250	193,250	193,250	193,140	193,250	193,250	193,250
Corona svedese	203,620	203,620	203,500	203,620	203,620	203,620	203,600	203,620	203,620	203,620
Marco finlandese	315,700	315,700	315,500	315,700	315,700	315,700	315,600	315,700	315,700	—
Dollaro australiano	978,250	978,250	979 —	978,250	978,250	978,250	978,250	978,250	978,250	978,250

Media dei titoli del 26 settembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	102,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	95 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,850
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,300
» » » 22- 6-1987/91	95,750
» » » 18- 3-1987/94	80,450
» » » 21- 4-1987/94	79,90
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	98,675
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	99,125
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,225
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,600
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	97 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,400
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	91 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,028
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	—
» » » Ind. 18-10-1985/90	100,150
» » » » 1-11-1983/90	100,200
» » » » 18-11-1985/90	100,250
» » » » 1-12-1983/90	100,500
» » » » 18-12-1985/90	100,550
» » » » 1- 1-1984/91	100,650
» » » » 17- 1-1986/91	100,450
» » » » 1- 2-1984/91	100,600
» » » » 18- 2-1986/91	100,450
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 18- 3-1986/91	100,450
» » » » 1- 4-1984/91	100,650
» » » » 1- 5-1984/91	100,825
» » » » 1- 6-1984/91	101,050

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 7-1984/91	100,875
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,875
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,850
»	»	»	»	1-10-1984/91	101 —
»	»	»	»	1-11-1984/91	101,025
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,025
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,980
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,775
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,650
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,725
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,525
»	»	»	»	19- 8-1987/92	101,200
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,425
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,425
»	»	»	»	1- 1-1988/93	100,450
»	»	»	»	1- 2-1988/93	100,125
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,200
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,500
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,725
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,925
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,675
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,775
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,475
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,450
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,525
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,200
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,475
»	»	»	»	20-10-1986/93	100,675
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,575
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,980
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,400
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,250
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,900
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,850
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,700
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,100
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99,075
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,980
»	»	»	»	1-11-1988/94	99,075
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,125
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,930
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,775
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,325
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,250
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,625
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,575
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,700
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,525
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,825
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,825
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,125
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,175
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,675
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,150
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98 —
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98 —
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98 —
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,350
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,980
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,300
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,225
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,200
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,375
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,300
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,750
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,775
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,675
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,650
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1987/97	95 —
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,550
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,050
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,750
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,750
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,800

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1-10-1990	99,825
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,950
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,875
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,850
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,980
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	100,980
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,500
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,550
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,650
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,450
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,450
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,200
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	100 —
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	97,075
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	98,100
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100 —
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,725
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,850
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,800
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,800
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,750
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,450
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,525
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,300
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,850
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,900
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,450
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,070
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,125
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,150
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,725
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,750
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,800
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,550
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,850
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,500
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,225
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,250

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,030
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,575
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	98,400
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,250
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	95,550
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	95,275
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,200
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	97,750
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,025
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,450
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93,025
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	93 —
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	91,980
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95 —
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,550
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	92,700
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,775
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90,825
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	96,980
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,825
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95,300
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	95,400
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M26090

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 4 agosto 1990 è revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa Rhone Poulenc Agro S.p.a., con sede in Torino, via Pio Fà, 65, l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio dei sottoelencati presidi sanitari registrati con i decreti ed ai numeri accanto a ciascuno indicati:

Prodotto	N. di registrazione	Data
Cobezen	6449	4- 7-85
Atrilate	5861	6- 4-84
R6 Erresei Sistem DAC 44-12	5936	26- 7-84
Zeavit-Liquido	1926	10- 4-76
Zitiol E	1579	27- 2-75
Fosecur Blu	7342	16-12-87
Glifoben	4819	7- 6-82
Metilon 20	1033	17- 3-73
Dalpir	3801	13-10-80
Cerealzeb	3418	10- 3-80

90A4272

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazioni allo statuto dell'Ente di Piacenza e Cremona per l'istruzione superiore agraria, in Piacenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1990, registro n. 8 Università, foglio n. 83, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono modificati gli articoli 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 19 e 20 dello statuto dell'Ente di Piacenza e Cremona per l'istruzione superiore agraria (E.P.I.S.A.), con sede in Piacenza.

90A4256

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1990, registro n. 8 Università, foglio n. 82, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare un legato disposto in suo favore dalla sig.ra Renza Luisa Ossi, consistente in un fabbricato sito in Udine, via Licinio n. 8 e distinto nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Udine alla partita 7549, foglio 32, n. 119, sub. 1, 2, 3 e n. 1120, per un valore di L. 185.000.000.

90A4257

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 19 settembre 1990 concernente: «Richiesta di interventi d'urgenza a favore dei profughi albanesi». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1990).

All'art. 4, primo comma, dell'ordinanza citata in epigrafe, riportato alla pag. 18, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «L'onere relativo all'attuazione degli articoli *1* e *2* della presente ordinanza ....», si legga: «L'onere relativo all'attuazione degli articoli *2* e *3* della presente ordinanza ...».

90A4298

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 3 5 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000